

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER LA
DURATA DI TRE ANNI.**

Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	2
2.	ATTIVITA' A CANONE	2
3.	ATTIVITA' EXTRA CANONE	4
4.	DURATA DELL'APPALTO	5
5.	IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	5
6.	PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	5
7.	REVISIONE PREZZI	6
8.	ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	6
9.	ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
10.	DIVIETI DI CESSIONE E SUBAPPALTO	7
11.	INADEMPIENZE E PENALITA'	7
12.	CONTROVERSIE	8
13.	CODICE DI COMPORTAMENTO	8
14.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
15.	DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO	9

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato toscana sud (d'ora in avanti "Autorità").

Il servizio è finalizzato a supportare l'Autorità nella corretta gestione degli adempimenti cogenti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e prevede le seguenti attività generali:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione e protezione;
- l'eliminazione dei rischi o riduzione al minimo;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

L'appalto prevede inoltre l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la nomina del Medico Competente ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 81/2008.

Il servizio sarà svolto con riferimento all'unica sede degli uffici dell'Autorità attualmente sita in Siena – Via della Pace 37 int. 9 – Loc. Renaccio – Siena e con riferimento ad un numero di lavoratori attualmente pari a dieci, tutti adibiti a mansioni d'ufficio.

Le attività oggetto del servizio sono da classificare in attività a canone e attività a misura (o extra-canone), così come di seguito rappresentate.

2. ATTIVITA' A CANONE

2.1. Redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Servizio DVR ha come principale obiettivo quello di consentire all'Autorità la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o nell'aggiornamento del DVR adottato dall'ente nel 2023, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per l'elaborazione del documento sarà necessario provvedere all'organizzazione dei sopralluoghi tecnici periodici e delle indagini ambientali su microclima ed illuminazione da effettuare con cadenza annuale presso tutti gli ambienti di lavoro dell'Autorità finalizzati all'aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi. Al termine dei sopralluoghi saranno consegnati i verbali di sopralluogo contenenti la valutazione e gli adempimenti da realizzare.

2.2 Pianificazione delle Misure di Adeguamento (PMA)

Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Autorità le condizioni di igiene e sicurezza della struttura e degli impianti dei luoghi di lavoro.

Concerne l'individuazione di quelle misure di prevenzione e protezione comprendenti misure tecnico-impiantistiche, comportamentali ed organizzative, atte a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro; dovrà consentire all'Autorità di disporre di un documento di pianificazione di tutti gli interventi ritenuti necessari e con ben identificate priorità.

2.3 Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)

Il Servizio di Prevenzione ha l'obiettivo di assicurare all'Autorità le risorse professionali necessarie per la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro e prevede, pertanto, la

fornitura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno** per assolvere ai compiti stabiliti dall'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Il nominativo del RSPP, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, sarà proposto dall'Operatore Economico e nominato dall'Autorità nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'Operatore Economico, a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, dovrà indicare il nominativo dell'incaricato, il rapporto contrattuale instaurato e la dichiarazione di accettazione della suddetta individuazione.

Il servizio comprende anche l'elaborazione di n.1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il DUVRI è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

2.4 Piani di Prevenzione ed Emergenza (PdE)

Il servizio PdE ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Autorità gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi di carattere organizzativo e procedurale per i lavoratori.

A tal fine le principali attività da svolgere per l'erogazione del servizio sono:

- redazione (o revisione) del Piano delle Misure di Prevenzione (PMP) con l'obiettivo di programmare gli interventi finalizzati a ridurre i rischi legati alle procedure e all'organizzazione dell'Amministrazione; il PMP dovrà essere predisposto dall'Operatore Economico tenendo conto degli obblighi di tutela nei confronti dei lavoratori e di salvaguardia delle responsabilità civili e penali del Datore di Lavoro;

- redazione (o revisione) del Piano d'Emergenza (PdE) o aggiornamento del documento adottato dall'ente nel 2023, con l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi. Il Piano dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

- azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o degli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili;
- numero delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- compiti del personale incaricato di svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.

2.5 Servizio di Sorveglianza Sanitaria (SSS)

Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è inteso come l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell'Autorità.

A tale scopo l'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione, per la sede di Siena, un **Medico Competente** in possesso delle capacità e requisiti professionali previsti dall'art.38 del D.Lgs. 81/2008.

L'Operatore Economico dovrà comunicare il nominativo del Medico Competente e fornire un'apposita dichiarazione di disponibilità del professionista prescelto a svolgere l'incarico.

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata dal Medico Competente, in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal protocollo introdotto dal Piano di Sorveglianza Sanitaria.

Le attività previste dagli artt. 39 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla sorveglianza sanitaria saranno erogate presso la sede dell'Autorità o, in casi particolari motivati, in studi medici che dovranno essere messi a disposizione dall'Operatore Economico nella città di Siena, senza che questo comporti alcun aggravio di costi per l'Autorità. Le date delle visite da effettuare saranno concordate con almeno due settimane lavorative di anticipo.

L'Operatore Economico dovrà rendere disponibili dei report dettagliati relativamente allo stato di avanzamento delle attività di sorveglianza sanitaria (visite mediche effettuate, prescrizioni rilasciate, ecc..).

Le visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 saranno remunerate come attività extra canone.

2.6 Piano di Formazione, informazione e addestramento

Il Servizio ha come principale obiettivo quello di redigere un Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi, nonché programmare ed erogare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

3. ATTIVITA' EXTRA CANONE

Le attività extra canone rappresentano una proposta irrevocabile per l'Operatore Economico, saranno pagate soltanto nella misura in cui saranno fruite dall'Autorità e sono le seguenti.

3.1 Attività di formazione e di informazione

L'Operatore Economico dovrà erogare specifici corsi di formazione e/o addestramento, svolti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'accordo della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome per tempo vigente.

Le attività di formazione dovranno essere erogate da soggetti qualificati come formatori per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6 marzo 2013.

Tenuto conto del fabbisogno formativo presunto fino alla scadenza del contratto, si riportano di seguito le tipologie di corsi che l'Operatore Economico sarà chiamato a svolgere:

- Aggiornamento corso generale lavoratori (n. 6 stimato)
- Aggiornamento corso antincendio per attività di ufficio (n. 1 stimato)
- Aggiornamento corso primo soccorso (n. 3 stimato)
- Prima formazione Dirigenti sicurezza (n. 2 stimato)

Per quanto riguarda la modalità di erogazione della formazione sarà prediletta la modalità e-learning, fatto salvo per la formazione che, secondo disposizioni normative, dovrà essere erogata in presenza; in quest'ultimo caso, la formazione sarà svolta presso la sede dell'Autorità oppure presso idonei spazi/locali che dovranno essere messi a disposizione dall'Operatore Economico nel territorio della città di Siena senza che questo comporti alcun aggravio di costi.

L'Operatore Economico dovrà rendere disponibili dei report dettagliati relativamente allo stato di avanzamento delle attività di formazione programmata ed erogata.

Le date dei corsi saranno concordate con un anticipo di minimo quattro settimane lavorative. I corsi saranno tenuti in orari compatibili con il normale orario di lavoro applicato dall'Autorità secondo le modalità operative di svolgimento previste dal vigente Accordo Stato-Regioni.

Per l'attività di informazione l'Operatore Economico metterà a disposizione dispense relative agli aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai rischi specifici, alla gestione delle emergenze, ecc.

Per tutte le attività formative e di addestramento dovranno essere rilasciati appositi certificati e attestati sia ai singoli lavoratori che alla Stazione Appaltante secondo le previsioni di legge.

3.2 Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e sopralluogo annuale

L'attività consiste nello svolgimento delle attività previste dall'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 con rilascio del giudizio di idoneità e formazione della cartella sanitaria, per n. 10 lavoratori. L'attività comprende inoltre il sopralluogo annuale e la visita specialistica effettuata mediante visiotest.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha durata di tre anni con decorrenza dal 26 aprile 2025 e termine 26 aprile 2028.

La durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, a mente dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi, l'Operatore Economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Al fine di evitare l'interruzione del servizio, l'Operatore Economico, alla scadenza contrattuale e comunque fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

L'obbligo di cui al punto precedente vige anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto.

5. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto per la durata di tre anni è quantificato in **euro 9.000,00** oltre IVA ove dovuta.

La stima del costo si basa sulla previsione di un importo di spesa pari ad euro 6.500,00 per le attività a canone di cui all'art. 2, di euro 1.500,00 per le attività formative extra-canone di cui al punto 3.1, di euro 1.000,00 per le attività di sorveglianza sanitaria di cui al punto 3.2.

Con tale corrispettivo o il diverso prezzo che risulterà dalla procedura di affidamento, l'Operatore Economico si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in oggetto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto dall'art. 6 "Revisione prezzi".

6. PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto l'Operatore Economico riceverà il corrispettivo come determinato in sede di affidamento, su presentazione di fattura elettronica almeno trimestrale che l'Autorità provvederà a pagare entro 30 giorni dal ricevimento e dopo aver ottemperato alle verifiche di legge.

Prima dell'emissione di qualsiasi tipo di fatturazione, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Autorità il report delle attività svolte nel periodo precedente con indicazione della tipologia, della quantità e del costo dei singoli servizi svolti, distinti tra prestazioni a canone ed attività extra canone.

L'Operatore Economico, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo risultante dall'affidamento del servizio si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

Come da art. 60 del D.Lgs 36/2023, la prima revisione avrà effetto dall'anno successivo all'appalto conferito e si attiva al verificarsi di una variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) superiore al 5%. L'adeguamento è previsto in aumento o in diminuzione, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

8. ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Operatore Economico assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza dell'operato dell'intero staff di servizio, nonché al rispetto, da parte dello stesso, della normativa vigente e degli standard di servizio previsti dal presente capitolato.

Rispetto della normativa previdenziale e assicurativa:

L'Operatore Economico assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti.

L'Operatore Economico dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Autorità, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi sopra menzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

L'Operatore Economico si obbliga a tenere indenne l'Autorità da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale o dai propri addetti durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Osservanza dei contratti collettivi:

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al presente appalto è quello dell'Area Comunicazione - Codice G016 o il diverso contratto collettivo indicato dall'operatore economico valutato equivalente.

L'Autorità si riserva di verificare la rispondenza del contratto di lavoro stipulato tra l'Operatore Economico e il personale che opera durante il servizio di pulizia.

Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Operatore Economico si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e/o che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente appalto in quanto applicabili.

9. ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Prima della consegna del servizio da formalizzare con la comunicazione di affidamento, l'operatore economico dovrà fornire i nominativi del Medico Competente e del RSPP designati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, accompagnati dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, per la formale nomina da parte del Datore di Lavoro.

Su motivata richiesta da parte dell'Autorità, sarà obbligo dell'Operatore Economico sostituire tali figure per inadempimento, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, inadeguatezza degli stessi o nel caso si verificassero situazioni che possano pregiudicare la proficua prosecuzione della gestione dell'appalto, senza che ciò dia diritto all'Operatore Economico di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il Medico Competente e il RSPP, una volta nominati, dovranno essere sempre reperibili durante l'orario di lavoro settimanale dell'Autorità: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00. In caso di loro assenza per malattia, ferie, ecc., dovranno essere senza indugio e senza soluzione di continuità nominati i sostituti. Inoltre, essi dovranno assicurare la propria presenza presso la sede dell'Autorità in caso di necessità o urgenza o in caso di procedimenti di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di organismi esterni.

All'atto della consegna del servizio, dovrà essere concordato con l'Autorità e condiviso con il RSPP, il Medico Competente ed il RLS, per quanto di competenza, il Programma delle Attività con previsione almeno annuale, contenente la pianificazione delle attività, le modalità operative e gestionali dei servizi pianificati.

10. DIVIETI DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto tassativo ed assoluto divieto di cedere a terzi e di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio, a pena di risoluzione immediata del contratto.

11. INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano inadempienze dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Autorità penali, in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Le penalità minime che l'Autorità si riserva di applicare sono le seguenti:

- mancata o carente predisposizione di una delle relazioni o di uno dei rapporti (p. es.: documentazione sanitaria, documentazione di valutazione dei rischi, ecc.) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e compresi nel Programma delle attività, anche dopo formale richiesta dell'Autorità = € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
- mancata effettuazione, da parte del Medico competente, degli accertamenti periodici di sorveglianza sanitaria nei tempi previsti anche dopo formale richiesta dell'Autorità = € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di altri inadempimenti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, saranno contestati all'appaltatore per iscritto dall'Autorità. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Autorità nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del periodo in cui si è verificato il disservizio. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Autorità a causa dei ritardi.

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, oppure se le penali applicabili superino l'ammontare del dieci per cento dell'importo contrattuale, l'Autorità si riserva di risolvere il contratto per inadempimento. In caso di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico si impegna a fornire all'Autorità tutta la eventuale documentazione tecnica e comunque i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

12. CONTROVERSIE

In caso di ricorso all'autorità giudiziaria, per ogni controversia tra l'Appaltatore e l'Autorità, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, l'operatore economico affidatario del servizio e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di affidamento di cui al presente avviso, nonché, eventualmente, per la stipula del contratto, l'espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti generali di partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L'Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'ATO Toscana Sud; ai legali incaricati di tutelare l'Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud. Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri.

15. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

L'Autorità si riserva la facoltà di non affidare il servizio sia nel caso venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione dello stesso, sia nel caso nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato è fatto rinvio al C.C., nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del servizio.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Marco Morgione

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*